

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2251 del 12/07/2016
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta AUTODEMOLIZIONE BIDENTE di Ronchi Milena & C. S.n.c. con sede legale e impianto in Comune di Forlì ĵ Viale Roma n. 394/c. Autorizzazione unica per la gestione del centro di raccolta di cui al D.Lgs. 209/03.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2322 del 11/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno dodici LUGLIO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE DI ARPAE
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA

Vista l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Dato atto che con D.G.P. n. 269-52079 del 27.06.2006, avente validità fino al 12.07.2016, come modificata e integrata con D.G.P. n. 53-13798 del 13.02.2007, con D.G.P. n. 111-31295 del 01.04.2014 e con det. n. 484 del 23.02.2015, prot. prov.le n. 18475/15, è stato approvato il progetto di adeguamento e autorizzata la gestione del centro di raccolta sito in Comune di **Forlì - Viale Roma n. 394/c**, di titolarità della ditta **AUTODEMOLIZIONE BIDENTE di Ronchi Milena & C. S.n.c.**;

Vista la domanda presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 07.10.2015, prot. prov.le n. 87207/15, dalla ditta **AUTODEMOLIZIONE BIDENTE di Ronchi Milena & C. S.n.c.** tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione, in procedura ordinaria, dell'attività di recupero rifiuti attualmente svolta presso l'impianto in oggetto, inserendo altresì in particolare le seguenti modifiche:

- modifiche nella disposizione dei settori operativi interni ed esterni al fabbricato;
- rilascio autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ricomprendendo l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia in acque superficiali, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
- proposta dell'eliminazione della piantumazione prevista dal progetto iniziale sul lato ovest e lungo l'area di confine lato Nord, a seguito della realizzazione del muro di contenimento in c.a. di colore grigio faccia a vista, che impedisce la regolare crescita delle piante.

Vista la comunicazione di avvio del procedimento inviata alla ditta in oggetto ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. con nota del 22.10.2015, prot. prov.le n. 91500/15;

Vista l'istruttoria della Conferenza dei Servizi nella seduta del 02.12.2015 e la successiva richiesta di integrazioni inviata alla ditta in oggetto con nota del 15.12.2015, prot. prov.le n. 105490/15;

Dato atto che con nota acquisita al prot. prov.le n. 103638 del 04.12.2015, il Comune di Forlì ha trasmesso l'autorizzazione P.G. n. 106097/15 allo scarico di acque reflue domestiche convogliate in fosso di scolo relativa alla ditta in oggetto, da ricomprendere nel presente provvedimento;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta in data 15.02.2016, PGFC n. 1943/16;

Dato atto che la Conferenza di Servizi nella seduta del 21.03.2016, ha espresso pertanto **parere favorevole** al rinnovo dell'autorizzazione in oggetto con rilascio di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia in acque superficiali, e dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel presente atto, fatta salva la rettifica della documentazione presentata così come richiesto alla ditta con nota del 31.03.2016, PGFC n. 4536/16;

Visto il parere del Comune di Forlì acquisito al PGFC n. 4808 del 05.04.2016, da cui risulta quanto segue:

"Per quanto riguarda l'acustica, vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA Dott. A. Nisi resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì si esprime parere favorevole:"

Per quanto riguarda gli aspetti edilizi è stato verificato che con SCIA P.G. 8752/2016 è prevista la realizzazione del muro di contenimento fra le due proprietà. Pur non avendo riscontrato una corrispondenza totale fra l'elaborato consegnato in sede di SCIA e nell'autorizzazione di cui all'oggetto è possibile che possa essere fatta una variante a fine lavori, pertanto il parere risulta favorevole”;

Vista la documentazione rettificata acquisita al PGFC n. 6246 del 29.04.2016 trasmessa dalla ditta in ottemperanza agli esiti della Conferenza del 21.03.2016;

Vista la nota del 10.05.2016, PGFC n. 7017/16, con cui è stato chiesto ad Arpae – Servizio Territoriale di comunicare se la documentazione presentata soddisfa quando richiesto nella Conferenza del 21.03.2016 e se, in relazione alla documentazione presentata, si ritiene necessario inserire ulteriori prescrizioni rispetto a quelle indicate nel verbale della Conferenza medesima,

Vista la nota acquisita al PGFC n. 9494 del 27.06.2016, con cui Arpae – Servizio Territoriale comunica di ritenere la documentazione completa ed esaustiva confermando le prescrizioni già indicate nel verbale della Conferenza di Servizi del 21.03.2016;

Richiamate le prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 53-13798 del 13.02.2007 e s.m.i., ancora vigenti e non oggetto di modifica nell'ambito del presente procedimento;

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** di seguito elencati:

Documentazione pervenuta in data 15.02.2016, PGFC n. 1943/16

1. Procedura per il controllo radiometrico delle autovetture da rottamare e rottamate effettuato con monitor portatile a firma dell'Ing. F. Pastremoli
2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del TCA Nisi Andrea

Documentazione pervenuta in data 29.04.2016, PGFC n. 6246/16

3. Manuale operativo gestionale del centro di raccolta datato 27.04.2016 a firma della ditta
4. Relazione tecnica generale, datata aprile 2016, a firma dell'Ing. E. Pini
5. Elaborato grafico Tav. 1/1 Tavola Unica Generale Stato di fatto, datata aprile 2016, a firma dell'Ing. E. Pini

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area non disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Dato atto che l'impianto è esistente e che il rinnovo in oggetto non comporta ampliamenti strutturali o aumenti di potenzialità conformemente a quanto previsto dall'art. 17 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Provinciale Gestione Rifiuti approvato con D.C.P. n. 71491/150 del 30.07.2007;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.C.R. n. 67 del 03.05.2016 con particolare riferimento all'art. 6, comma 2 e all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione allo scarico depositate agli atti dell'Unità Impianti in data 30.06.2016;

Acquisita in data 27.04.2016, PGFC n. 6072/16, l'informativa antimafia ai sensi dell'art. 91 D.Lgs. 159/2011 relativa alla ditta in oggetto;

Acquisito in data 29.06.2016, PGFC n. 9677/16, il certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta in oggetto;

Vista la D.G.R. n. 4893 del 27.09.1994 e s.m.i. che determinava le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni

all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

Considerato che tale direttiva, al punto 5.3, prevede per i "centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore" un importo della garanzia finanziaria calcolato "moltiplicando la quota di 10,00 € per la potenzialità complessiva dell'impianto espressa in tonnellate ed aggiungendo a tale valore la quota di 30,00 € moltiplicata per la superficie complessiva dell'impianto espressa in mq, al netto delle aree verdi", con un importo minimo pari a € 50.000,00;

Dato atto che la potenzialità complessiva dell'impianto resta pari a 550 tonnellate/anno, e che a seguito della realizzazione del muro e della conseguente eliminazione della barriera verde su tale lato, la ditta, con documentazione acquisita al PGFC n. 6246/16, ha precisato che l'estensione della superficie complessiva dell'impianto, al netto delle aree verdi, al fine della determinazione dell'importo della garanzia finanziaria, è pari a 1.401 mq;

Considerato che l'importo della garanzia finanziaria determinata alla luce dei suddetti importi e criteri risulta essere pari a:

$$550 \text{ t} \times 10,00 \text{ €/t} + 1.401 \text{ mq} \times 30,00 \text{ €/mq} = \text{€ } 47.530,00$$

e che pertanto l'importo da richiedersi dovrà essere adeguato al minimo previsto per tale attività pari a € **50.000,00** e che non risulta modificato rispetto al precedente;

Evidenziato che la modifica in oggetto non incide sull'importo della garanzia finanziaria già prestata in favore della Provincia di Forlì-Cesena ai sensi della D.G.R. 1991/03 e che pertanto sarà necessario solo l'aggiornamento della stessa con riferimento alla validità e agli estremi del presente provvedimento e con riferimento al nuovo beneficiario - Arpae;

Dato atto che l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

Ritenuto pertanto opportuno rilasciare l'autorizzazione unica con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, e ricomprendere e sostituire con il presente atto l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia in acque superficiali, e dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 27 del 12 luglio 1994, così come modificata dalla L.R. n. 3 del 21 aprile 1999;

Vista la D.G.R. n. 1991/03;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Luana Francisconi, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

- 1) **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta **AUTODEMOLIZIONE BIDENTE di Ronchi Milena & C. S.n.c.**, con sede legale e impianto in Comune di **Forlì – Viale Roma n. 394/C** alla gestione del centro di raccolta ai sensi del D.Lgs. 209/03, nel rispetto delle prescrizioni riportate negli Allegati A, B, C e C1 al presente atto;
- 2) **di dare atto** che la presente determina **ricomprende** e **sostituisce**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, le seguenti autorizzazioni:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia in acque superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - parere favorevole in materia di acustica;
- 3) **di approvare l'Allegato A, l'Allegato B, l'Allegato C e C1** alla presente determinazione quali **parti integranti e sostanziali** del presente atto;
- 4) **di precisare** che la planimetria inerente l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche (allegato C1) va tenuta in considerazione **esclusivamente per gli aspetti attinenti al relativo schema della rete fognaria**;
- 5) **di stabilire** che, **entro 120 giorni** dalla data dell'autorizzazione, **dovrà essere realizzato un cordolo di delimitazione dell'intera area pavimentata con l'area verde di recinzione**, dando tempestiva comunicazione ad Arpae e Comune dell'avvenuta realizzazione dello stesso;
- 6) **di stabilire** che, **entro 90 giorni** dalla data dell'autorizzazione, dovrà essere presentata al Comune di Forlì **una variante di fine lavori**, non essendo stata riscontrata una corrispondenza totale fra l'elaborato consegnato in sede di SCIA P.G. 8752/2016 e nell'autorizzazione in oggetto, come comunicato dal Comune di Forlì con nota acquisita al PGFC n. 4808 del 05.04.2016 citata in premessa;
- 7) **di stabilire** che, **nel termine perentorio di 90 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata nei confronti della Provincia di Forlì-Cesena deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di **Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna**, è pari a **€ 50.000,00**.
 - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - c) la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
 - *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;*
 - *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
 - *polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n.*

1991/03);

- d) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- e) **il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca dell'autorizzazione previa diffida;**
- 8) **di precisare** che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la validità del presente provvedimento è fissata in **anni 10**, e precisamente fino al **30 giugno 2026**, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;
- 9) **di stabilire** che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino **modifiche** a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto;
- 10) **di stabilire** che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
- 11) **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 12) **di fare salvi:**
- i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di normativa antincendio;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 230/95 e dal D.Lgs. 100/11;
 - gli adempimenti previsti agli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
- 13) **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
- 14) **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, al Servizio Territoriale di ARPAE Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna – DSP di Forlì, al Comune di Forlì, ad ATERSIR per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente di Arpae - SAC di Forlì-Cesena
Arch. Roberto Cimatti
documento firmato digitalmente

ALLEGATO A

GESTIONE RIFIUTI

(art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

La gestione del centro di raccolta di cui al D.Lgs. 209/03 sito in Comune di **Forlì – Viale Roma n. 394/c** è autorizzata ai sensi dell'**art. 208 del D.Lgs. 152/06** e s.m.i. alle seguenti prescrizioni:

1. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

	EER	Operazioni autorizzate	Quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo	Quantitativo annuo autorizzato (1/1 - 31/12)
A	160104* veicoli fuori uso	R13	---	550 t/a

2. il centro deve provvedere alla messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e alla rottamazione dei veicoli a motore. **La gestione dell'impianto dovrà avvenire conformemente alle procedure descritte nel manuale operativo** (elaborato n. 3) **e nel rispetto della suddivisione del centro di raccolta negli specifici settori** indicati sulla planimetria (elaborato n. 5) acquisiti al PGFC n. 6246 del 29.04.2016 citati in premessa;
3. i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza causare inconvenienti da rumori o odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
4. la ditta dovrà effettuare le operazioni di trattamento sui veicoli fuori uso nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 209/03 e di seguito riportate:
 - 4.a) effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5, del D. Lgs. 209/03;
 - 4.b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
 - 4.c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti e i materiali di cui all'allegato 2 etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
 - 4.d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
 - 4.e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non compromettere la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
5. l'attività del centro, **fatte salve indicazioni più restrittive contenute nei regolamenti comunali**, deve essere conforme ai seguenti criteri gestionali:
 - 5.a) nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli;
 - 5.b) per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
 - 5.c) l'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed

il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore a cinque metri di altezza;

- 5.d) le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
- 5.e) lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il successivo recupero;
- 5.f) le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
- 5.g) i pezzi smontati devono essere stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi percolanti olio devono essere stoccati su basamenti impermeabili;
- 5.h) gli oli esausti, i liquidi antigelo, i liquidi per freni e quelli refrigeranti devono essere asportati e stoccati in modo separato entro idonei recipienti, secondo le modalità e le prescrizioni fissate dalla normativa vigente per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi;
- 5.i) lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 95/92 e al D.M. 392/96 e s.m.i.;
- 5.j) i recipienti contenenti rifiuti liquidi pericolosi devono essere posti all'interno di idonei bacini di contenimento aventi capacità pari ad almeno un terzo del volume totale dei serbatoi contenuti e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità;
- 5.k) qualora la ditta operi lo smontaggio dei filtri dell'olio da motori degli autoveicoli, anch'essi dovranno essere stoccati separatamente in idoneo contenitore a tenuta;
- 5.l) lo stoccaggio degli accumulatori esausti deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
- 5.m) tutti i contenitori dei rifiuti pericolosi dovranno essere collocati in aree dotate di apposita copertura;
- 5.n) i container dei pezzi di ricambio e i pneumatici fuori uso stoccati all'esterno del fabbricato dovranno essere dotati di apposita copertura;
- 5.o) sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto pericoloso stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
- 5.p) la ditta deve garantire la costante presenza di attrezzature e materiali assorbenti e neutralizzanti di varia natura da utilizzare in caso di sversamenti o perdite accidentali che dovessero verificarsi durante la movimentazione dei rifiuti;
- 5.q) dovrà essere costantemente mantenuto libero l'accesso a tutti i pozzetti della rete fognaria interna;
- 5.r) nell'impianto di disoleazione devono confluire solo acqua e le piccole quantità di olio lubrificante esausto eventualmente presenti sulla superficie impermeabile e dilavate dalle acque meteoriche. In nessun caso tale impianto può essere inserito in un processo di lavorazione in cui si preveda lo sversamento, la raccolta e lo stoccaggio di olio esausto.
- 5.s) dovrà essere sempre garantita una idonea viabilità del centro, al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali interne;
- 5.t) la ditta deve eseguire un'idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale; in particolare dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno semestrali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di

esercizio. Gli autocontrolli e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere riportati in apposito registro, con pagine numerate e vidimate da Arpae, e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;

6. al momento della consegna al centro di raccolta del veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro deve rilasciare al detentore del veicolo apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV del D.Lgs. 209/03, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo;
7. la cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso deve avvenire conformemente a quanto indicato all'art. 5, comma 8, del D. Lgs. 209/03 e alle disposizioni del Decreto Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358;
8. non possono essere alienati, smontati o distrutti i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al punto precedente;
9. gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi ai veicoli fuori uso devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
10. è consentito esclusivamente il commercio delle parti di ricambio, recuperate in occasione delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso bonificato, di cui al Dlgs.209/03 e s.m.i., ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dei veicoli individuate all'allegato III del medesimo D.Lgs. 209/03 e s.m.i.. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'utilizzazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente;
11. ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 152/06, è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione di veicoli a motore o rimorchi non disciplinati dal D.Lgs. 209/03 ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità;
12. in relazione all'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto qualificato di II o III livello la ditta deve ottemperare a quanto previsto dal comma 2, art. 1 ed dal comma 2, art. 2 del D.Lgs. 100/11 e s.m.i. Detta documentazione deve essere conservata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;
13. la ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto qualificato per modifica/risoluzione dell'attuale incarico, deve comunicarlo all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza;
14. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività;
15. deve essere assicurata la compatibilità fra contenitori e rifiuti in essi stoccati; la movimentazione dei contenitori mobili deve essere effettuata con particolare cura in modo da evitare danneggiamenti, rottura o versamenti;
16. i rifiuti non possono sostare presso l'impianto per un periodo superiore ad un anno;

17. deve essere accertato il regolare possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti da parte delle ditte a cui vengono affidati i rifiuti;
18. la ditta deve garantire nel tempo la manutenzione della barriera di protezione ambientale;
19. alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
 - dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
 - dovrà essere svolta un'indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del suolo. Qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.

ALLEGATO B

SCARICHI DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO E PRIMA PIOGGIA

(Art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE:

- La Ditta Autodemolizione Bidente di Ronchi Milena & C. S.n.c. chiede per lo stabilimento ubicato in Comune di Forlì Viale Roma, n. 394/c, il rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio del centro di raccolta con rilascio di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento e di prima pioggia;
- La ditta è autorizzata allo scarico delle acque reflue di dilavamento e di prima pioggia rilasciato dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 184 del 19/05/2011 Prot. Prov. n. 55427 rispetto al quale non sono intervenute modifiche;
- Gli scarichi finali delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia sono separati e così costituiti:
 - scarico acque reflue di dilavamento: provenienti dalle aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti, conferimento e stoccaggio veicoli prima del trattamento, rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica aventi una superficie complessiva pari a circa mq 500,00 circa, preventivamente trattate in impianto dissabbiatore/disoleatore;
 - scarico acque reflue di prima pioggia: proveniente dalle aree adibite al deposito di veicoli trattati avente una superficie pari a mq 800,00 circa preventivamente trattate in vasca di prima pioggia con disoleatore e filtrazione a coalescenza;
- Gli scarichi finale delle acque reflue di dilavamento e di prima pioggia, previo trattamento depurativo e pozzetti di ispezione/campionamento, recapitano in un fosso stradale afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- La Conferenza dei Servizi conclusiva, nella seduta del 21/03/2016, ha svolto le valutazioni conclusive esprimendo parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento e di prima pioggia, dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche di competenza comunale, nel rispetto di specifiche prescrizioni;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citata, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica inerente la progettazione e dimensionamento delle reti fognarie e dei relativi trattamenti acquisita dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 07/03/2008 al Prot. Prov. n. 23633 a firma dell'Ing Massimo Plazzi;
- Planimetria del sistema fognario acquisita dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 07/03/2008 al Prot. Prov. n. 23633 a firma dell'Arch. Danilo Pucci;

SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO:

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Viale Roma, n. 394/c – Forlì (FC)
Destinazione dell'insediamento	Autodemolizione
Classificazione dello scarico	Acque reflue di dilavamento provenienti dalle aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti, conferimento e stoccaggio veicoli prima del trattamento, rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica aventi una superficie complessiva pari a circa mq 500,00 circa
Sistemi di trattamento	Impianto dissabbiatore/disoleatore avente dimensioni pari a cm 246-x475x200 con filtrazione a coalescenza e serbatoio esterno stoccaggio oli di cm 175x180x150
Pozzetto fiscale di controllo	Pozzetto di campionamento posto subito a valle del sistema di trattamento
Corpo Recettore	Fosso stradale afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti

PRESCRIZIONI:

1. Mantenere i parametri qualitativi degli scarichi entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza";
2. **Con cadenza triennale, dalla data del presente atto, dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico per l'accertamento dei limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "parte Terza". I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; gli esiti degli autocontrolli dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpae SAC Unità Infrastrutture Fognarie (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it);**
3. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
4. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di disoleazione dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
5. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dell'impianto di trattamento. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestioni dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
6. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello

scarico;

7. La Ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.), così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
8. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
9. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema audiovisivo che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli;
10. Lo svuotamento del vano degli oli dovrà avvenire con adeguata periodicità. Detti oli dovranno essere stoccati in altri contenitori e/o smaltiti in conformità ai dettami di legge in specifica materia;
11. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
12. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
13. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpa-SAC di Forlì-Cesena (pec: aofc@cert.arpa.emr.it) di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
14. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpa-SAC di Forlì-Cesena (pec: aofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SCARICO ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA:

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Viale Roma, n. 394/c – Forlì (FC)
Destinazione dell'insediamento	Autodemolizione
Classificazione dello scarico	Acque reflue di prima pioggia proveniente dalle aree adibite al deposito di veicoli trattati avente una superficie pari a mq 800,00 circa
Sistemi di trattamento	Vasca di prima pioggia avente un volume totale pari a mc 6,50 e disoleatore di dimensioni pari a cm 125x180x150 con filtri a coalescenza tipo Refill e portata della pompa pari a 0,50 l/sec
Pozzetto fiscale di controllo	Pozzetto di campionamento posto subito a valle del sistema di trattamento
Corpo Recettore	Fosso stradale afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti

PRESCRIZIONI:

1. **Con cadenza triennale, dalla data del presente atto, dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico per almeno i seguenti parametri: Solidi sospesi totali, Idrocarburi Totali, COD. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al**

paragrafo “Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua” di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; gli esiti degli autocontrolli dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpae Struttura SAC Unità Infrastrutture Fognarie (pec: aofc@cert.arpa.emr.it);

2. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
3. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di disoleazione dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
4. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi della vasca di prima pioggia e dell'impianto di disoleazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 “Parte Quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;
5. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
6. La Ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.), così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
7. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
8. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema audiovisivo che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli;
9. La pompa all'interno della vasca di prima pioggia dovrà essere predisposta per immettere dopo 48-72 ore l'evento piovoso i reflui nel disoleatore con una portata massima pari a 0,50 l/sec;
10. Lo svuotamento del vano degli oli dovrà avvenire con adeguata periodicità. Detti oli dovranno essere stoccati in altri contenitori e/o smaltiti in conformità ai dettati di legge in specifica materia;
11. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
12. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
13. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae-SAC di Forlì-Cesena (pec: aofc@cert.arpa.emr.it) di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
14. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae-SAC di Forlì-Cesena (pec: aofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.



Comune di Forlì

Servizio Ambiente e Protezione Civile

Unità Acque, Suolo e Protezione Civile

Via delle Torri, 3 – 47121Forlì – Tel. 0543/712567-Fax 0543/712570

P.G.0106097/2015

**AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE CONVOGLIATE
IN FOSSO DI SCOLO PROVENIENTI DA SERVI IGIENICI / SPOGLIATOI DI ATTIVITA' DI
DEMOLIZIONE AUTOVEICOLI SITO IN VIALE ROMA 394/A**

DITTA: AUTODEMOLIZIONE BIDENTE DI RONCHI MILENA & C. S.n.c.

SITO IN VIALE ROMA 394/A foglio 228 particella 291

IL DIRIGENTE

- Vista la richiesta presentata dalla Sig.ra Ronchi Milena nata a Forlì il 10.07.1961 e residente a Forlì in via A Cimolini, 17 , in qualità di legale rappresentante della Ditta Autodemolizione Bidente di Ronchi Milena e C. S.n.c., centro di demolizione autoveicoli, ai sensi della - Parte III del D.Lgs 152/06 - d.G.R. 1053/2003 – relativamente allo scarico acque reflue domestiche in ambito di autorizzazione unica art. 208 d.lgs. 152/2006 – acquisita al P.G 86164 del 08.10.2015;
- Vista l'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Forlì con atto n°325 del 12.11.2008, con cui veniva autorizzato l'insediamento in oggetto, e successivo atto di rinnovo n° 395 del 12.10.2011;
- Atteso che la Ditta dichiara che il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche dell'insediamento sito in Forlì Viale Roma 394/a non ha subito modifiche rispetto a quanto precedentemente autorizzato nella qualità-quantità e nel recapito dello scarico, nel trattamento delle acque reflue e nell'impianto fognario , e che gli scarichi dell'insediamento su citato provengono unicamente da servizi igienici e/o cucine
- Visto il parere ARPA Sez. Prov.le di Forlì – Cesena, acquisito al P.G. 103913 del 30.11.2015;
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Considerato che trattasi di scarico di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 74 lettera h) del D.Lgs. 152/06;
- Visto l'art. 107 del D.lgs 267/2000;
- Visto il parere del Responsabile del procedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

DISPONE

di autorizzare lo scarico nella rete fognaria di cui al titolo, secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- Responsabile dello scarico: Ronchi Milena
- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico: Viale Roma 394c.
- Destinazione dell'insediamento: centro di demolizione autoveicoli
- Classificazione dello scarico: acque reflue domestiche da locale wc/spogliatoio
- Potenzialità dell'insediamento 1 a.e..
- Recettore dello scarico: Corpo idrico superficiale
- Sistemi di trattamento prima dello scarico: fossa imhoff da 3 a.e. , filtro batterico anaerobico da mc1,2

2. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
3. La fossa Imhoff ed il pozzetto degrassatore dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un Depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a anni cinque.
4. La fossa Imhoff, il pozzetto sgrassatore e il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;
5. Atteso che la potenzialità dell'insediamento e la presente autorizzazione fanno riferimento a 1 abitante equivalente, la modifica di detto parametro dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
6. A monte del filtro batterico, dovrà essere installata una fossa imhoff con comparto di sedimentazione di almeno 250-300 litri e comparto di digestione di almeno 180-200 litri per AE.
7. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
8. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia ARPA di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

9. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.Lgs 59/2013..
10. I sistemi di trattamento previsti dovranno essere dimensionati secondo i parametri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2003, n° 1053.
11. Devono essere osservate tutte le prescrizioni dell'autorizzazione con particolare riferimento alla manutenzione degli impianti ed alla conservazione dei documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi.
12. Allorquando la zona verrà inserita all'interno degli agglomerati serviti da fognatura ed entrerà in funzione il nuovo sistema delle fognature, ad esse dovrà essere collegata la rete interna secondo le prescrizioni tecniche che saranno date.
13. Ai piedi delle colonne convoglianti unicamente scarichi delle cucine e scarichi con accentuata presenza di detersivi (scarichi di lavatoi e lavatrici) dovranno essere installati idonei pozzetti-trappola, in cui periodicamente dovranno essere eseguite operazioni di espurgo del "cappellaccio" formatosi;
14. **Sono ammessi unicamente scarichi domestici provenienti dai bagni;**
15. **In merito allo scarico terminale della acque reflue trattate (fiume Ronco) si fa presente che dovranno essere verificate e richieste , prima dell'attivazione dello scarico, le necessarie autorizzazioni a norma di legge;**
16. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, concessione di immissione in fosso, ecc. nonché ogni **eventuale diritto di terzi**.
17. L'esecuzione delle opere delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;
18. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;
19. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive;
20. La presente autorizzazione ha validità ed efficacia a partire dal rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
(Ing. Silvano Allegretti)*

*Firmato digitalmente secondo la normativa vigente

ALLEGATO: schema di rete fognaria di all'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Forlì con atto n° 325 del 12.11.2008

Il tecnico
Orchidea Parisi
 329
 ARCHITETTO
 PUCCI
 DANILLO
 DELLA PROVINCIA DI FORTE DEI MARMI

Consulenza specialistica


RIDE - Projects and Ideas for Environment
 ulenza ambientale e Pianificazione territoriale


Piazzi
 biol. Camilla Iuzzolino


Il Responsabile della F.O.
 Unità Gestione Ambiente
 Dott. Gianni Gregorio

AUTORIZZAZIONE CONDIZIONATA
 325 DEL 12 NOV 2008


PLANIMETRIA VIABILITA' ED INDIVIDUAZIONE SETTORI
 scala 1:200







rticella - altra proprietà




Superficie generante acque reflue industriali e/o meteoriche di dilavamento da stabilimento industriale

Superficie generante acque meteoriche di prima pioggia e di seconda pioggia (no refluo)



Acque reflue domestiche (autorizzazione comunale)



Acque pluviali da copertura fabbricato (no refluo)



Rete fognaria per acque reflue industriali e/o meteoriche di dilavamento da stabilimento industriale



Rete fognaria per acque meteoriche di prima pioggia



Rete fognaria per acque meteoriche di seconda pioggia (no



Rete fognaria per acque reflue domestiche (autorizzazione comunale)

SETTORE DEPOSITO
VEICOLI TRATTATI

SETTORE DEPOSITO
VEICOLI TRATTATI

DST

SETTORE DI ROTTAMAZIONE PER
EVENTUALI OPERAZIONI DI
RIDUZIONE VOLUMETRICA

strade comunale bianca

Fosso di guardia

accesso carrallo

DST

SETTORE DI ROTTAMAZIONE PER
EVENTUALI OPERAZIONI DI
RIDUZIONE VOLUMETRICA

↑
accesso carrallo

via Emilia

strada comunale bianca

Fosso di guardia

strada comunale bianca


URIRE, SCARICHI E TRATTAMENTI



e di seconda pioggia (no refluo)




Acque reflue domestiche (autorizzazione comunale)



Acque pluviali da copertura fabbricato (no refluo)



Rete fognaria per acque reflue industriali e/o meteoriche di dilavamento da stabilimento industriale



Rete fognaria per acque meteoriche di prima pioggia



Rete fognaria per acque meteoriche di seconda pioggia (no refluo)




Rete fognaria per acque reflue domestiche (autorizzazione comunale)



Rete fognaria per acque pluviali da copertura fabbricato (no refluo)



pozzetti di prelievo



PLANIMETRIA FOGLI
scala 1:100

e di seconda pioggia (no refluo)

Acque reflue domestiche (autorizzazione comunale)

Acque pluviali da copertura fabbricato (no refluo)

Rete fognaria per acque reflue industriali e/o

meteoriche di dilavamento da stabilimento industriale


Rete fognaria per acque meteoriche di prima pioggia

Rete fognaria per acque meteoriche di seconda pioggia (n

Rete fognaria per acque reflue domestiche (autorizzazione

Rete fognaria per acque pluviali da copertura fabbricato (n

pozzetti di prelievo



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.